

CAMERA DEI DEPUTATI N° 3570

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTA SILVIA, MASTELLA, BALESTRACCI, AZZOLINI, FIORI,
FRANCHI ROBERTO, ZANIBONI, ANSELMI, PORTATADINO,
ZOLLA, GRIPPO, CORSI, GARAVAGLIA, FIANDROTTI**

Presentata il 12 marzo 1986

Norme per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito degli spettacoli viaggianti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La funzione sociale del circo è ricollegabile alla struttura propria di questa forma di spettacolo, alla sua particolare peculiarità di essere viaggiante, quindi di poter interessare zone estreme del paese, anche le più decentrate, offrendo esibizioni che spaziano dalle attrazioni di altissimo livello tecnico ad altre dalle caratteristiche più modeste, ma indubbiamente popolari.

La funzione sociale del circo è da tempo sotto accusa e corre il rischio di ingiustamente offuscarsi in seguito alle accuse e denunce ripetutamente presentate dall'Ente nazionale protezione animali (ENPA), per quanto concerne la stabulazione ed il trasporto degli animali selvatici. La presente proposta di legge vuole salvaguardare la tradizione popolare e l'immagine dello spettacolo circense, emanando precise direttive atte a regolamentare un settore ove il rapporto tra animali e uomo è da sempre lasciato

alla discrezione ed all'etica di quest'ultimo. Si intende pertanto con questa proposta di legge regolamentare i sistemi di trasporto e di detenzione, istituire un controllo sul movimento degli animali, determinando quali di essi possiedano caratteristiche che li rendano idonei alla vita itinerante, senza incompatibilità fisiologica o naturale.

L'istituzione di un apposito casellario presso il Ministero del turismo e dello spettacolo di tutti i direttori e titolari di complessi circensi, nel quale segnalare tutte le infrazioni alla presente legge ed alle norme di tutela degli animali, servirà ad individuare coloro che, per assenza della norma regolamentatrice, hanno provocato le giuste reazioni dell'ente protezionistico, la cui pubblica protesta ha indubbiamente compromesso l'immagine pubblica di un mondo, quello del circo, che, al contrario, può e deve essere rivalutato e seriamente rilanciato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione deliberativa in materia di mantenimento e stabulazione degli animali al seguito dei circhi equestri. La commissione, nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, è composta da:

a) il Ministro competente o persona dal medesimo designata tramite delega;

b) un esperto delle organizzazioni rappresentative dello spettacolo viaggiante di chiara fama, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

c) un esperto delle organizzazioni protezionistiche, di chiara fama, nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo;

d) due membri in rappresentanza dei circhi appartenenti alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

e) due membri in rappresentanza di enti protezionistici riconosciuti a livello nazionale e che svolgono attiva e specifica opera di tutela degli animali nel settore dei circhi.

2. Della commissione fanno altresì parte quattro membri, con parere consultivo e senza diritto di voto, designati dai Ministri della sanità, dell'interno, dei trasporti e per l'ecologia. È inoltre nominato un segretario generale.

3. La durata della commissione è fissata in cinque anni. Alla scadenza, tutti i membri della commissione possono essere riconfermati.

4. Le riunioni della commissione sono convocate presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, tramite raccomandata inviata dal presidente e sono considerate validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri.

5. Le decisioni e delibere della commissione sono considerate valide qualora siano votate con una maggioranza superiore di almeno tre voti alla minoranza.

6. È data facoltà ai membri rappresentanti i circhi equestri di nominare un delegato che li sostituisca, nelle riunioni della commissione, in caso di giustificata assenza. La sostituzione è ritenuta valida se avallata da apposita delega scritta.

7. L'incarico di membri della commissione deve considerarsi a titolo gratuito ed i partecipanti hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio e soggiorno, documentate dai relativi giustificativi. Queste spese sono dedotte dal fondo di cui all'articolo 14.

ART. 2.

1. È istituito, presso la commissione di cui all'articolo 1, un apposito casellario di tutti i direttori e titolari di complessi circensi. Sulla scheda di ogni titolare è riportata ogni condanna della magistratura per maltrattamenti o altro tipo di reato nei confronti di animali, e ogni infrazione accertata alla presente legge.

ART. 3.

1. È costituita presso la commissione di cui all'articolo 1, una anagrafe di tutti gli animali utilizzati durante gli spettacoli viaggianti. È fatto obbligo ad ogni direttore o titolare di circo di tenere un registro di carico e scarico per gli animali stabulanti, con obbligo di dettagliata e tempestiva comunicazione alla commissione in merito a qualsiasi variazione.

ART. 4.

1. Negli spettacoli viaggianti operanti sul territorio nazionale possono essere presentati esclusivamente esercizi con animali addestrati, le cui condizioni di mantenimento e di stabulazione corri-

spondono a quelle stabilite dalla presente legge e nel regolamento predisposto ai sensi dell'articolo 10.

ART. 5.

1. È fatto divieto di acquistare animali non utilizzati in numeri dello spettacolo e di esibirli negli zoo viaggianti.

ART. 6.

1. È fatto divieto di impiegare nello spettacolo viaggiante animali il cui trasporto e stabulazione siano incompatibili con le caratteristiche fisiologiche e naturali degli animali stessi. La commissione di cui all'articolo 1 stila apposito elenco delle suddette specie animali.

ART. 7.

1. Per gli animali utilizzati nello spettacolo viaggiante devono essere adottate le migliori condizioni di stabulazione, trasporto e mantenimento, con particolare riguardo alle diversità delle condizioni climatiche, rispetto a quelle naturali, nelle quali gli stessi sono costretti a operare.

ART. 8.

1. La vendita degli animali facenti parte degli spettacoli viaggianti, e in particolare dei cuccioli, importati o nati in cattività, è subordinata all'autorizzazione della commissione, che deve preventivamente valutare le capacità e le attitudini dell'acquirente, anche in relazione a quanto stabilito dalla presente legge.

ART. 9.

1. Il rilascio o il rinnovo annuale del permesso ministeriale per gli spettacoli viaggianti di cui all'articolo 6 della legge

18 marzo 1968, n. 337, è subordinato, quanto alla utilizzazione di animali, al parere della commissione. In ogni caso tale rilascio o rinnovo relativo ai numeri con animali addestrati, non può avvenire a favore di spettacoli viaggianti i cui direttori o titolari si siano resi responsabili di infrazioni alla presente legge e non vi abbiano posto rimedio nei termini della diffida operata dalla commissione.

ART. 10.

1. La commissione emana un regolamento di attuazione, contenente definiti parametri e rapporti di valutazione in merito alla detenzione degli animali in gabbia e a quelli stabulanti nelle scuderie.

2. Il regolamento stabilisce:

a) le misure e le caratteristiche delle gabbie per gli animali trasportati nei carri, con particolare riferimento alla climatizzazione;

b) il metodo di trasporto e detenzione nelle scuderie, con particolare riguardo all'obbligo del tappeto di paglia;

c) ogni altro accorgimento atto a migliorare la vita e l'attività degli animali.

ART. 11.

1. In caso di trasgressioni particolarmente gravi o ripetute agli articoli 5, 8 e 10, la commissione può richiedere ai competenti organi ministeriali la revoca immediata delle autorizzazioni per l'agibilità dello spettacolo.

ART. 12.

1. L'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 8 comporta la comminazione di una sanzione amministrativa non inferiore a lire 1.000.000.

2. L'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 comporta la

comminazione di una sanzione amministrativa non inferiore a lire 2.000.000.

3. L'inosservanza delle norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, in merito al mantenimento e stabulazione degli animali, comporta la comminazione di una sanzione non inferiore a lire 3.000.000.

4. In caso di recidiva le suddette sanzioni sono raddoppiate.

ART. 13.

1. I complessi circensi stranieri, per il periodo nel quale la loro attività si svolge nel territorio nazionale, devono adeguarsi alla presente normativa per quanto concerne il trattamento degli animali.

ART. 14.

1. Alla commissione è assegnato un fondo annuale di dotazione detratto dai contributi statali elargiti a favore dei circhi equestri, in misura non inferiore al 5 per cento del contributo stesso.